SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 settembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 21 settembre 1987, n. 386.

Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonché interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima, nonché interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In applicazione degli articoli 1 e 5 della direttiva del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 515 del 4 ottobre 1983 viene concesso un premio di L. 930.000 per tonnellata di stazza lorda nel caso di demolizione, trasferimento definitivo in un Paese non comunitario e cambio di destinazione di navi da pesca.

2. Sono considerate prioritarie le iniziative riguardanti la demolizione, il trasferimento ed il cambio di destinazione delle navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con reti a strascico oppure adibite alla pesca oceanica.

3. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, stabilisce le norme di attuazione del presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1987.

Art. 2.

1. Il premio previsto dall'articolo 21, secondo comma, lettera *a*), e dall'articolo 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è concesso alle stesse condizioni di cui all'articolo 1 alle navi da pesca la cui lunghezza tra le perpendicolari è inferiore a dodici metri.

2. Il premio di fermo definitivo, nella misura di cui all'articolo 1, viene concesso per le iniziative attivate con domanda prodotta successivamente al 30 giugno 1984, confermata ai fini del presente decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore.

3. Le navi beneficiarie del premio di fermo definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo e oltre gli stretti e non possono usufruire dei contributi previsti per le società miste internazionali di pesca.

Art. 3.

1. Allo scopo di realizzare l'adattamento della capacità di pesca delle navi ed il riposo biologico nei singoli compartimenti marittimi ovvero nelle aree più estese di pesca stabilite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, alle imprese che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con navi aventi lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a nove metri è concesso un premio per il fermo temporaneo dell'attività per l'anno 1987.

2. Durante il periodo di fermo temporaneo di cui al comma 1, ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta una indennità giornaliera erogata dal Ministero della marina mercantile nella misura di L. 25.000 al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

3. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e la indennità giornaliera ai pescatori non sono cumulabili con indennità e/o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 25 miliardi per l'anno 1987.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le norme di attuazione per il fermo temporaneo previsto dalla direttiva CEE n. 515 del 4 ottobre 1983, dal regolamento n. 4029 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della CEE e dal presente decreto. In particolare il predetto decreto ministeriale stabilisce:

a) i sistemi di pesca che possono operare il fermo temporaneo. A tal fine il Ministero acquisirà anche il parere preventivo del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

b) l'entità del premio per il fermo temporaneo nei limiti fissati dalla direttiva comunitaria;

c) i periodi dell'anno nei quali il fermo temporaneo deve essere effettuato. Tali periodi possono essere differenziati per compartimento marittimo ovvero per più estese aree di pesca, con eventuale turno di fermo tra le navi che operano nel medesimo compartimento o area;

d) le aree di pesca considerate con priorità in relazione inversa allo sforzo di pesca che vi viene esercitato;

e) le modalità tecniche per il controllo del fermo delle navi e per l'erogazione del premio e dell'indennità giornaliera, con riferimento per lo svolgimento del fermo delle navi dei produttori facenti parte delle relative associazioni o delle cooperative dei pescatori, al ruolo delle associazioni e delle cooperative medesime;

f) eventuali altre modalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto ivi comprese, qualora necessarie, le modalità di ripartizione del premio.

Art. 5.

1. Alla determinazione dell'onere di spettanza nazionale relativo all'applicazione dei regolamenti CEE numeri 355/77, 2908/83, 2909/83, 3722/85 e 4028/86, concernenti azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura, si provvede, fino alla data di inizio della operatività del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della marina mercantile.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 viene disposto il prelievo delle somme occorrenti dal conto corrente infruttifero di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863.

Art. 6.

1. Non si fa luogo a quanto previsto dagli articoli 3, terzo comma, rispettivamente delle leggi 29 novembre 1980, n. 842, 27 aprile 1981, n. 243 e 6 aprile 1982, n. 183, concernenti la ratifica e l'esecuzione degli scambi di note tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga, rispettivamente al 31 dicembre 1978, al 31 dicembre 1979 e al 31 dicembre 1980, dell'accordo di pesca firmato a Belgrado il 15 giugno 1973.

2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 434 milioni per l'anno 1987.

Art. 7.

1. Per il potenziamento e lo sviluppo dei programmi di ricerca dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima il contributo ordinario dello Stato, previsto dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è integrato di lire 1.200 milioni per l'anno 1987, di lire 2.200 milioni per l'anno 1988 e di lire 3.200 milioni per l'anno 1989.

Art. 8.

1. Il termine di presentazione delle istanze previste dall'articolo 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è prorogato di quarantacinque giorni.

Art. 9.

1. Al complessivo onere di L. 45.000.000.000 per l'anno 1987 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 3 del presente decreto si provvede, quanto a L. 24.350.000.000, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento, e quanto a L. 20.650.000.000, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente lo stesso accantonamento.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 7 del presente decreto, determinato in complessive lire 1.634 milioni per l'anno 1987, lire 2.200 milioni per l'anno 1988 e lire 3.200 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 41/1982 concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1987, il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere agli enti portuali sottoindicati un contributo ordinario annuale, per l'espletamento dei compiti di istituto, dell'importo accanto a ciascuno specificato:

a) Provveditorato al porto di Venezia: lire 3.500 milioni;

b) Ente autonomo del porto di Palermo: lire 1.500 milioni;

c) Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia: lire 500 milioni.

2. Il contributo ordinario annuale dello Stato in favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli, disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, ed elevato a lire 4.000 milioni con la legge 22 dicembre 1979, n. 683, è ulteriormente elevato a lire 6.500 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1987.

3. Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere all'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1987.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 9.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 8.000 milioni a decorrere dall'anno 1988, si provvede, quanto a lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Contributo agli enti portuali nazionali» e, quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al detto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Potenziamento delle strutture mobili e addestramento del personale delle capitanerie di porto».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono aumentate del 50 per cento rispetto a quelle determinate con l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. Tale aumento non si applica nei porti ubicati nel Mezzogiorno e nelle isole, nonché per il traffico di cabotaggio.

2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in attesa della definizione di accordi con gli Stati confinanti in merito alla utilizzazione del porto stesso, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo.

3. Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo, secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali, nonché le merci contenute nei contenitori caricati su navi portacontenitori ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le misure della tassa di ancoraggio e della sovrattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentate di sei volte.

5. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di cui al comma 1 e l'80 per cento degli importi riscossi in applicazione delle tasse di cui al comma 4 nei porti rientranti nell'ambito delle circoscrizioni degli enti portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste, nonché nei porti in cui insistono o sono autorizzate ad operare le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, è devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme devolute sono destinate ad investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'articolo 47 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è devoluto per intero al Provveditorato al porto di Venezia.

Art. 12.

1. I posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile disponibili alla data del 1° gennaio 1988, ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono destinati ad un unico corso-concorso di formazione dirigenziale da espletarsi con le modalità di cui all'articolo 3 della predetta legge.

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*
COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
GAVA, *Ministro delle finanze*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 28

87G0592

DECRETO-LEGGE 21 settembre 1987, n. **387**.

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 43, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'adeguamento retributivo del personale delle Forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 752,5 miliardi per l'anno finanziario 1987 e di lire 635,5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia) e SAP (Sindacato autonomo della Polizia) in materia di trattamento economico concernente il personale della Polizia di Stato, nonchè all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenuta nel presente provvedimento relativa alla sola Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto decreto all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per effetto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;

b) all'attribuzione dei benefici di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

1. L'indennità prevista all'articolo 2, commi primo, terzo e quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, è incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 e di un ulteriore dieci per cento dal 1° gennaio 1987, sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985.

2. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonché a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, compete l'indennità di cui al comma 1, in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia di qualifica corrispondente.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'arti-

colo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato.

4. L'incremento della misura del supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 7, punto 1, dell'accordo di cui all'articolo 1, è esteso al personale indicato nell'articolo 2, commi primo e terzo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, nonché al personale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Con decorrenza dal 25 giugno 1982 per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nel ruolo ad esaurimento, che riveste le qualifiche sottoindicate sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento:

ispettore capo, ispettore principale, qualifiche del ruolo dei sovrintendenti, assistenti	n.	2 scatti
agente scelto	»	1 scatto

6. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, per il solo personale della Polizia di Stato che alla data del 25 giugno 1982 riveste la qualifica di assistente capo è attribuito uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento al 1° gennaio 1983.

7. Gli scatti suddetti non concorrono alla determinazione del maturato economico nei casi di promozione che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore.

8. I miglioramenti previsti dai precedenti commi sono assorbiti dai benefici di cui all'articolo 44, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

9. Al personale della Polizia di Stato nel periodo 25 giugno 1982-31 ottobre 1986 si applica l'articolo 138, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

10. Per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nei ruoli ad esaurimento che riveste, alla data del 1° novembre 1986, la qualifica di ispettore capo, ispettore principale, ispettore e sovrintendente capo, con decorrenza dal 1° novembre 1986, sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69:

ispettore capo	n.	4 scatti
ispettore principale	»	5 »
ispettore	»	3 »
sovrintendente capo	»	4 »

11. Detti scatti sono attribuiti previo assorbimento degli scatti di cui al comma 5 e degli scatti gerarchici eventualmente in godimento al 31 dicembre 1985 e sono riassorbiti nel caso di promozione che comporti transito a livello retributivo superiore.

12. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale delle Forze di polizia una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

13. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale delle Forze di polizia in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

14. Nei confronti del personale delle Forze di polizia, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

15. Ai titolari di pensioni di riversibilità aventi causa del personale delle Forze di polizia collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 14. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

16. Al personale delle Forze di polizia che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età ovvero per decesso o per inabilità assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

17. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, compete al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, delle qualifiche di seguito indicate, un'autonoma maggiorazione di stipendio del seguente importo annuo lordo:

primo dirigente	L.	700.000
dirigente superiore	»	900.000
dirigente generale	»	1.100.000

18. L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui al comma 17 è attribuita nelle stesse misure ai corrispondenti gradi o qualifiche delle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché ai destinatari delle disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

19. L'autonoma maggiorazione di stipendio compete altresì ai sottotenenti delle Forze di polizia nella misura di L. 480.000 annue lorde.

20. L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui ai precedenti commi ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

21. A decorrere dal 1° gennaio 1986, le disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si intendono riferite anche alle misure orarie del compenso per il lavoro straordinario.

22. In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e sulla base dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed in quello di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

Art. 3.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Funzioni del personale appartenente alle qualifiche di assistente e assistente capo*). — 1. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

2. Agli assistenti capo è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento del corso di aggiornamento di cui all'articolo 13, di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi di regola annualmente, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualità di cui al comma 1; a detto personale possono essere altresì conferiti incarichi specialistici di coordinamento e di comando di uno o più agenti in servizio operativo.

4. Al personale della qualifica di assistente capo che abbia superato il corso di cui al comma 2 sono attribuite le medesime mansioni previste al comma 3, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.

5. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato».

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Promozione ad assistente capo*). — 1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto ventiquattro anni di servizio ovvero abbia compiuto dieci anni di servizio nella qualifica di assistente».

3. L'articolo 13 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Corso di aggiornamento*). — 1. L'ammissione al corso di cui all'articolo 9, nel limite dei posti fissati, di regola annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, avviene mediante scrutinio per merito comparativo, cui è ammesso a domanda il personale che riveste la qualifica di assistente capo nel numero, non inferiore ad otto volte i posti disponibili secondo l'ordine di ruolo, stabilito annualmente con il medesimo decreto ministeriale.

2. Il corso di aggiornamento è di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi, di regola annualmente, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al personale della qualifica di assistente capo che supera il corso spetta un aumento stipendiale, pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della conclusione del corso. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

4. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è abrogato.

5. La tabella *A* allegata alla legge 19 aprile 1985, n. 150, per la parte relativa al ruolo degli agenti e assistenti, è così modificata:

«*Ruolo degli agenti e assistenti:*

agente agente scelto assistente assistente capo	67.281».

6. Agli assistenti capo in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è attribuito un aumento stipendiale pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello.Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

7. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è così modificato:

«Art. 11 (*Promozione a collaboratore tecnico capo*). — 1. La promozione a collaboratore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia conseguito ventiquattro anni di servizio ovvero abbia conseguito dieci anni nella qualifica di collaboratore tecnico».

8. Sono abrogati gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonché l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 569.

9. La tabella I allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, per la parte relativa al ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici, è così modificata:

«*Ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici:*

operatore tecnico	6.600».
operatore tecnico scelto	
collaboratore tecnico	
collaboratore tecnico capo	

10. Il grado di appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è conferito, a ruolo aperto, agli appuntati con almeno dieci anni di anzianità nel grado o ventiquattro anni di servizio che siano ritenuti idonei dalle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento.

11. Gli appuntati che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno già maturato titolo per la promozione al grado di appuntato scelto sono promossi, previo giudizio di idoneità, nella stessa data.

12. Nel periodo di servizio di cui al comma 10 non vanno computati gli anni per i quali il militare è stato giudicato non idoneo all'avanzamento.

13. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria previo superamento di un apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni. Al corso possono accedere, a domanda, gli appuntati scelti che hanno maturato un anno di anzianità nel grado.

14. I programmi, la durata del corso di cui al comma 13 e le modalità di svolgimento dello stesso sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali. Il corso puo essere ripetuto per una sola volta.

15. La data nella quale è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 13 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

16. Alle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti del Corpo degli agenti di custodia, con i requisiti di anzianità di cui al comma 10, compete il trattamento economico nella misura prevista per l'assistente capo della Polizia di Stato. Agli stessi è attribuita, previo superamento di apposito corso da stabilirsi con decreto ministeriale in analogia a quanto prescritto per l'assistente capo della Polizia di Stato, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con diritto all'aumento stipendiale di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 3 del presente articolo.

17. Al personale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato inquadrato nel quarto livello retributivo al compimento del quinto anno di effettivo servizio compete il trattamento economico nella misura prevista per l'agente scelto della Polizia di Stato.

18. Il personale di cui al comma 17 promosso al grado o alla qualifica superiore nell'ambito dello stesso livello retributivo mantiene il trattamento economico in godimento.

19. Le misure dell'indennità di imbarco e di navigazione indicate nell'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 631, e spettanti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 maggio 1977, n. 284, anche all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato e al Corpo degli agenti di custodia, sono rivalutate di quindici volte.

20. L'indennità di imbarco di cui al comma 19, rivalutata nella misura ivi stabilita, spetta anche al personale imbarcato in soprannumero rispetto alle tabelle di equipaggiamento stabilite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199, per esigenze tecnico-operative e logistiche.

21. L'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 631, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Le indennità di imbarco e navigazione spettano anche agli ufficiali imbarcati su unità della Guardia di finanza adibite a servizi di crociera nelle seguenti misure giornaliere:

Grado	Indennità di imbarco	Indennità di navigazione
ufficiale superiore	5.000	5.700
capitano	4.500	5.200
tenente	3.800	4.500».

22. Le indennità di imbarco e navigazione di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 631, come sostituito dal comma 21 del presente articolo, spettano nelle stesse misure al personale dei corrispondenti gradi o qualifiche della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri o del Corpo degli agenti di custodia nelle stesse condizioni di servizio.

23. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 55 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, si applicano anche alle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

24. Le disposizioni dei commi 19, 20, 21, 22 e 23 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1987.

Art. 4.

1. All'articolo 52, primo comma, n. 2), della legge 1° aprile 1981, n. 121, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «trentadue».

2. All'articolo 47, primo comma, lettera *b*), della legge 1° aprile 1981, n. 121, la parola: «ventotto» è sostituita dalla seguente: «trenta».

3. All'articolo 55, primo comma, n. 5), della legge 1° aprile 1981, n. 121, la parola: «ventotto» è sostituita dalla seguente: «trentadue».

4. Il secondo comma dell'articolo 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, per non più di due volte e con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria».

5. Il secondo comma dell'articolo 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo dei sovrintendenti con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, nonché gli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria».

6. In relazione all'arruolamento straordinario per l'assunzione di tremila allievi agenti della Polizia di Stato indetto con bando del Ministro dell'interno 10 novembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1987, l'Amministrazione ha facoltà di conferire, per non più di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso anche quelli che risultano disponibili.

Art. 5.

1. All'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio da almeno due anni nell'Amministrazione della pubblica sicurezza con incarichi di natura tecnica ai sensi dell'articolo 80 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. La richiesta di inquadramento è subordinata al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza».

2. L'articolo 34 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, va interpretato nel senso che il sesto dei posti da coprire per ciascuna qualifica ivi indicata è computato sulla dotazione organica effettiva risultante dall'applicazione a regime della legge 30 luglio 1985, n. 445, e dall'attuazione dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. Sono considerati destinatari delle disposizioni contenute nella norma predetta coloro che, oltre a possedere i requisiti nella stessa indicati, risultino in servizio alla data del 30 giugno 1986. Le disposizioni si applicano, con le stesse modalità, al personale impiegato presso il centro studi di Fermo in possesso dei medesimi requisiti.

3. All'articolo 88 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza».

4. Nell'articolo 92, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo la parola: «centrale» sono aggiunte le seguenti: «ed in quelle periferiche».

5. Il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza previsto dall'articolo 100 della legge 1° aprile 1981, n. 121, contiene disposizioni anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato al fine di garantire la maggiore snellezza delle procedure.

6. Al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

7. Ai fini della corresponsione dei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

8. Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei profili professionali dei revisori infermieri e biologi del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, possono essere affidati, nel limite di cinquanta infermieri e trenta biologi, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione, in possesso della prescritta abilitazione, cui sia riconosciuta la specifica competenza. Gli incarichi sono conferiti, sentito il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto col Ministro del tesoro, hanno durata annuale e possono essere rinnovati per non più di due volte. Con lo stesso decreto sono stabiliti l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione.

9. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si applicano per il reclutamento del personale dei ruoli del Ministero dell'interno.

Art. 6.

1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è attribuito, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di L. 650.000 annue lorde. Detto importo è elevato a L. 850.000 al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia.

2. Al personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti ed ispettori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è attribuito, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di L. 1.000.000 annue lorde. Detto importo è elevato a L. 1.200.000 al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia.

3. Al personale appartenente al ruolo dei commissari e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi

corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compresi i sottotenenti in servizio permanente effettivo, proveniente da ruoli e carriere inferiori delle stesse Forze di polizia, è attribuito, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di L. 1.200.000 annue lorde.

4. I benefici di cui ai precedenti commi decorrono dal 1° giugno 1987 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità. Gli stessi benefici non sono cumulabili con il trattamento economico di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e non competono al personale con qualifiche dirigenziali e gradi corrispondenti.

5. L'assegno funzionale di cui ai precedenti commi ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, e dell'equo indennizzo.

Art. 7.

1. Nell'articolo 44 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: «assunto ai sensi del successivo articolo 47» sono sostituite dalle seguenti: «assunto nei ruoli del personale della Polizia di Stato».

Art. 8.

1. Fino al cinque per cento dei posti disponibili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato è riservato ai diplomati, in possesso del titolo di studio richiesto nel bando di concorso, ospitati presso il centro studi di Fermo, sempre che sussistano gli altri requisiti richiesti.

Art. 9.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, si applicano altresì al personale dei ruoli della Polizia di Stato sostituendo al Ministro delle finanze il Ministro dell'interno e al Comando generale del Corpo il Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, osservate le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, al fine di adeguarne le disposizioni in equivalenza a quanto previsto, per il personale del Corpo della guardia di finanza, dagli articoli 7 e 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831.

Art. 10.

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli direttivi del personale della Polizia di Stato possono essere presiedute anche da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza.

2. Nelle commissioni esaminatrici e nelle eventuali sottocommissioni possono essere nominati anche funzionari collocati in quiescenza da non oltre un quinquennio alla data del bando di concorso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

1. Le funzioni di segretario delle commissioni incaricate di accertare il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso a tutti i ruoli del personale della Polizia di Stato, possono essere svolte anche da un impiegato dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a responsabile di unità organica amministrativa od equiparata.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

1. All'onere di lire 752,5 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo all'anno 1986, si provvede, quanto a lire 163 miliardi, a lire 191 miliardi ed a lire 36 miliardi, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 5957, 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; quanto a lire 362,5 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: «Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato» per lire 105 miliardi; «Contributo al CNR per l'istituzione di borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno» per lire 25 miliardi; «Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna» per lire 16 miliardi; «Istituzione di servizi contabili presso le intendenze di finanza» per lire 14 miliardi; «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario» per lire 15 miliardi; «Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione. Concorso dello Stato alle spese necessarie per l'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice conciliatore» per lire 20 miliardi; «Fondo sociale per l'emigrazione» per lire 6 miliardi; «Promozione della politica culturale all'estero e revisione della legge n. 153 del 1971» per lire 20 miliardi; «Interventi finalizzati alla ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto» per lire 16 miliardi; «Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse» per lire 9 miliardi; «Formazione dei medici specialisti» per lire 40 miliardi; «Modifiche allo stato giuridico ed avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dei Carabinieri» per lire 5 miliardi, «Aumento delle dotazioni organiche del personale operaio del Corpo della guardia di finanza» per lire 1,5 miliardi, nonché, quanto a lire 33 miliardi, lire 4 miliardi, lire 1 miliardo e lire 32 miliardi, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti per l'anno 1987, rispettivamente, ai capitoli 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, 2584 del medesimo stato di previsione, 2006 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e 4667 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

2. All'onere di lire 635,5 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede, quanto a lire 332 miliardi ed a lire 38 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 265,5 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando, per ciascun anno, i seguenti accantonamenti: «Onere per i prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato» per lire 105 miliardi; «Contributo al CNR per l'istituzione di borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno» per lire 25 miliardi; «Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna» per lire 20 miliardi; «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» per lire 90,1 miliardi; «Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà derivanti dalla legge penale di pace» per lire 3,9 miliardi; «Modifiche allo stato giuridico ed avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dei carabinieri» per lire 6 miliardi; «Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo» per lire 12 miliardi; «Rivalutazione dell'indennità di imbarco e di navigazione di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 631, spettante alle Forze di polizia» per lire 3,5 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
AMATO, *Ministro del tesoro*
SANTUZ, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 29

87G0593

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 387, 388, 389, 390 e 391, relativi alla scuola di specializzazione in endocrinologia, che muta denominazione in endocrinologia e malattie del ricambio, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 445, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della prima scuola di

specializzazione in «endocrinologia e malattie del ricambio: indirizzo endocrinologia», alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in «endocrinologia e malattie del ricambio: indirizzo malattie del ricambio e diabetologia» ed al riordinamento della scuola di specializzazione in malattie del lavoro.

PRIMA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio

Art. 446. — È istituita la scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha per scopo l'acquisizione della preparazione professionale in ambito endocrinologico e metabolico.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito dell'endocrinologia, nella scuola viene attivato l'indirizzo: endocrinologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia, indirizzo endocrinologia.

Art. 447. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di cinquanta specializzandi.

Art. 448. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di metodologia clinica e medicina del lavoro.

Art. 449. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 450. — La scuola di specializzazione in endocrinologia comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia endocrina generale;

b) fisiopatologia metabolica generale;

c) endocrinologia;

d) malattie del ricambio e diabetologia;

e) andrologia;

f) epidemiologia e statistica;

g) patologia molecolare;

h) medicina interna;

i) metodologia clinica e di laboratorio.

Art. 451. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia endocrina generale:
fisiopatologia endocrina.

b) Fisiopatologia metabolica generale:
fisiopatologia metabolica.

c) Endocrinologia:
patologia e clinica delle endocrinopatie;
immunoendocrinologia;
endocrinologia oncologica;
endocrinologia ginecologica;
endocrinologia dell'età evolutiva;
endocrinologia geriatrica;
cronoendocrinologia.

d) Malattie del ricambio e diabetologia:
patologia e clinica delle malattie del ricambio;
diabetologia;
dietologia e nutrizione;
epidemiologia della patologia metabolica;
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva;
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete.

e) Andrologia:
andrologia dell'età evolutiva;
fisiopatologia e clinica della riproduzione;
sessuologia;
andrologia della senescenza;
urologia andrologica;
spermatologia;
immunologia andrologica.

f) Epidemiologia e statistica:
statistica medica;
principi di informatica;
progettazione ricerche cliniche;
inglese scientifico.

g) Patologia molecolare:
meccanismo d'azione degli ormoni;
patologia recettoriale;
patologia della trasduzione del messaggio;
patologia genetica e molecolare del metabolismo.

h) Medicina interna:
medicina interna (per la patologia correlazionistica e intersistemica).

i) Metodologia clinica e di laboratorio:

metodologia clinica;

patologia clinica.

Art. 452. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo). Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti di pertinenza.

Il *curriculum* viene approvato dal consiglio della scuola su istanza dello studente.

Atteso che l'indirizzo attivato della scuola è quello di endocrinologia, per quanto attiene l'area elettiva il tirocinio applicativo sarà svolto nell'ambito dell'area «endocrinologia».

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Patologia molecolare (ore 90):

meccanismo d'azione degli ormoni	ore	40
patologia recettoriale	»	30
patologia della trasduzione del messaggio	»	20

Fisiopatologia endocrina generale (ore 85):

fisiopatologia endocrina	»	85

Fisiopatologia metabolica generale (ore 85):

fisiopatologia metabolica	»	85

Epidemiologia statistica (principi di informatica) (ore 60):

principi di informatica	»	30
inglese scientifico	»	30

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica	»	40
patologia clinica	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Medicina interna (ore 30):

medicina interna	ore	30

Patologia molecolare (ore 30):

patologia genetica e molecolare del metabolismo	ore	30

Fisiopatologia endocrina generale (ore 100):

fisiopatologia endocrina generale	»	100

Fisiopatologia metabolica generale (ore 100):

fisiopatologia metabolica generale	»	100

Epidemiologia e statistica (ore 40):

statistica medica	»	25
progettazione ricerche cliniche	»	15

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 100):

metodologia clinica	»	40
patologia clinica	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno (indirizzo in endocrinologia):

Endocrinologia (ore 250):

patologia clinica delle endocrinopatie	ore	200
immunoendocrinologia	»	50

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia clinica delle malattie del ricambio	»	60
epidemiologia della patologia metabolica	»	20

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia clinica della riproduzione	»	20
urologia andrologica	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno (indirizzo in endocrinologia):

Endocrinologia (ore 250):

patologia clinica delle endocrinopatie	ore	170
endocrinologia oncologica	»	30
endocrinologia dell'età evolutiva	»	50

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	20
diabetologia	»	60

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva	ore	20
sessuologia	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno (indirizzo in endocrinologia):

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie	ore	130
endocrinologia ginecologica	»	50
endocrinologia geriatrica	»	40
cronoendocrinologia	»	30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	20
dietologia e nutrizione	»	30
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva	»	20
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete	»	10

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza	»	20
urologia andrologica	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 453. — Il consiglio della scuola programma l'attività complessiva della scuola nelle diverse aree.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: dell'istituto di metodologia clinica e medicina del lavoro.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverra secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti.

Art. 454. — Per quanto riguarda le parti non contenute nella presente proposta si fa rinvio alle norme generali inviate dal Ministero della pubblica istruzione con nota dell'agosto 1985.

Art. 455. *Norma transitoria.* — La prima scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio sostituisce la scuola di specializzazione in endocrinologia.

La prima scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio sarà progressivamente attivata a partire dall'anno 1986-87. Contestualmente sarà progressivamente disattivata la scuola di specializzazione in endocrinologia. Gli studenti iscritti a tale scuola proseguiranno gli studi con l'ordinamento già vigente, fatte salve le norme generali previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

SECONDA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio

Art. 456. — È istituita la scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha per scopo l'acquisizione della preparazione professionale in ambito endocrinologico e metabolico. Dopo un biennio propedeutico nell'ambito endocrino-metabolico, nel successivo triennio la scuola ha come unico indirizzo le «malattie del ricambio e la diabetologia».

La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia e malattie del ricambio, indirizzo malattie del ricambio e diabetologia.

Art. 457. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 458. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa, istituto di clinica medica II.

Art. 459. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 460. — La scuola di specializzazione in endocrinologia comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia endocrina generale;

b) fisiopatologia metabolica generale;

c) endocrinologia;

d) malattie del ricambio e diabetologia;

e) andrologia;

f) epidemiologia e statistica;

g) patologia molecolare;

h) medicina interna;

i) metodologia clinica e di laboratorio.

Art. 461. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia endocrina generale:

fisiopatologia endocrina.

b) Fisiopatologia metabolica generale:

fisiopatologia metabolica.

c) Endocrinologia:

patologia e clinica delle endocrinopatie;

immunoendocrinologia;

endocrinologia oncologica;

endocrinologia ginecologica;

endocrinologia dell'età evolutiva;

endocrinologia geriatrica;

cronoendocrinologia.

d) Malattie del ricambio e diabetologia:

patologia e clinica delle malattie del ricambio;

diabetologia;

dietologia e nutrizione;

epidemiologia della patologia metabolica;

malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva;

aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete.

e) Andrologia:

andrologia dell'età evolutiva;

fisiopatologia e clinica della riproduzione;

sessuologia;

andrologia della senescenza;

urologia andrologica;

spermatologia;

immunologia andrologica.

f) Epidemiologia e statistica:

statistica medica;

principi di informatica;

progettazione ricerche cliniche;

inglese scientifico.

g) Patologia molecolare:

meccanismo d'azione degli ormoni;

patologia recettoriale;

patologia della trasduzione del messaggio;

patologia genetica e molecolare del metabolismo.

h) Medicina interna:

medicina interna (per la patologia correlazionistica e intersistemica).

i) Metodologia clinica e di laboratorio:

metodologia clinica;

patologia clinica.

Art. 462. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti di pertinenza

Il *curriculum* viene approvato dal consiglio della scuola su istanza dello studente. Avendo la scuola il solo specifico indirizzo in «malattie del ricambio e diabetologia», il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «malattie del ricambio e diabetologia».

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Patologia molecolare (ore 90):		
meccanismo d'azione degli ormoni .	ore	40
patologia recettoriale	»	30
patologia della trasduzione del messaggio.	»	20
Fisiopatologia endocrina generale (ore 85):		
fisiopatologia endocrina.	»	85
Fisiopatologia metabolica generale (ore 85):		
fisiopatologia metabolica	»	85
Epidemiologia statistica (principi di informatica) (ore 60):		
principi di informatica	»	30
inglese scientifico	»	30
Metodologia clinica e di laboratorio (ore 80):		
metodologia clinica	»	40
patologia clinica.	»	40
Monte ore elettivo . . .	ore	400

2° Anno:

Medicina interna (ore 30):		
medicina interna.	ore	30

Patologia molecolare (ore 30):

patologia genetica e molecolare del metabolismo	ore	30

Fisiopatologia endocrina generale (ore 100):

fisiopatologia endocrina generale	»	100

Fisiopatologia metabolica generale (ore 100):

fisiopatologia metabolica generale	»	100

Epidemiologia e statistica (ore 40):

statistica medica	»	25
progettazione ricerche cliniche	»	15

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 100):

metodologia clinica	»	40
patologia clinica	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno (indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia):

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie	ore	60
immunoendocrinologia	»	20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	150
diabetologia	»	100

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia e clinica della riproduzione	»	20
urologia andrologica	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno (indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia):

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie	ore	20
endocrinologia oncologica	»	20
endocrinologia ginecologica	»	20
cronoendocrinologia	»	20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	ore	50
diabetologia	»	100
diabetologia e nutrizione	»	50
epidemiologia della patologia metabolica	»	50

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva	»	20
sessuologia	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno (indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia):

Endocrinologia (ore 80):

endocrinologia dell'età evolutiva	ore	50
endocrinologia geriatrica	»	30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	90
diabetologia	»	90
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva	»	50
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete	»	20

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza	»	20
urologia andrologica	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 463. — Il consiglio della scuola programma l'attività complessiva della scuola nelle diverse aree.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: reparto di degenza, cattedra di malattie del ricambio di Pisa, divisione di gastroenterologia e malattie del ricambio di Pisa, servizio

di diabetologia, istituto di clinica medica II, ambulatorio per le dislipidemie, istituto di clinica medica II, servizio di diabetologia, divisione di gastroenterologia e malattie del ricambio di Pisa, laboratori metabolici, servizio di diabetologia, istituto di clinica medica II.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti.

Art. 464. — Per tutto quanto non previsto dalla presente proposta di statuto si rimanda alle norme generali delle scuole di specializzazione inviate dal Ministero della pubblica istruzione alle facoltà.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1987
Registro n. 41 Istruzione, foglio n. 329

87A8038

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 21 luglio 1987, n. 296

Il decreto-legge 21 luglio 1987, n. 296, recante: «Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonché interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1987.

87A8214

Mancata conversione del decreto-legge 21 luglio 1987, n. 297

Il decreto-legge 21 luglio 1987, n. 297, recante: «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1987.

87A8215

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA 19 settembre 1987.

Nomina del capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 1/Pres.).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

Viste le ordinanze n. 2/219/ZA e n. 7/219/ZA, rispettivamente in data 10 luglio 1984 e 3 agosto 1984 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984 e n. 226 del 17 agosto 1984) con le quali il Ministro per il coordinamento della protezione civile, nella qualità di delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ha, con la prima, costituito una struttura organizzativa provvisoria per gli adempimenti amministrativi connessi all'attività di completamento delle iniziative in corso di realizzazione relativa all'attuazione dei predetti articoli 21 e 32 e, con la seconda, nominato capo della struttura stessa il prefetto di prima classe ing. Alessandro Giomi;

Considerato che il predetto funzionario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico con lettera in data 18 settembre 1987;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del medesimo funzionario mediante la nomina di altro dirigente di pari qualifica ed esperienza;

Dispone:

A decorrere dalla data della presente ordinanza le funzioni di capo dell'ufficio speciale di cui all'ordinanza n. 7/219/ZA, in data 3 agosto 1984, sono conferite al prefetto di prima classe ing. Elveno Pastorelli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1987

Il Presidente: GORIA

87A8366

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 giugno 1987.

Impegno della somma complessiva di lire 315,978 miliardi a favore delle regioni Campania, Basilicata e Puglia, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (proterremotati - anno finanziario 1987).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto l'art. 11, commi 10 e 11, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto l'art. 16, comma primo, della legge finanziaria 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto l'art. 6, comma primo, della legge finanziaria 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la legge di bilancio 22 dicembre 1986, n. 911;

Vista la delibera CIPE dell'8 aprile 1987, con la quale, alla tabella 1/*B*, viene assegnato a favore delle regioni Campania, Basilicata e Puglia, per l'esercizio 1987, l'importo complessivo di lire 315,978 miliardi secondo la ripartizione in essa indicata, per gli interventi di competenza regionale;

Vista, altresì, la richiamata delibera CIPE dell'8 aprile 1987, con la quale alla tabella 1/*B*.2, viene assegnato, per l'esercizio 1987, alla regione Campania, l'importo di lire 74 miliardi, per gli interventi di competenza regionale, in materia di edilizia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'importo complessivo di lire 315,978 miliardi viene impegnato per le finalità di cui alla tabella 1/*B*, allegata alla delibera CIPE 8 aprile 1987, citata in premessa, a favore delle seguenti regioni, nella misura a fianco di ciascuna indicata:

Regioni —	Importi (in miliardi) —
Campania	262,289
Basilicata	48,997
Puglia	4,692
Totale . . .	315,978

Art. 2.

Dell'impegno complessivo di lire 315,978 miliardi, di cui all'art. 1, la somma di lire 74 miliardi è attribuita alla regione Campania, per le finalità di edilizia sanitaria di cui alla tabella 1/*B*.2, allegata alla delibera CIPE 8 aprile 1987, richiamata in premessa.

Art. 3.

L'onere relativo di lire 315,978 miliardi grava sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1987

Il Ministro del tesoro e ad interim
del bilancio e della programmazione economica
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1987
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 65

87A8217

DECRETO 25 giugno 1987.

Impegno della somma complessiva di lire 5 miliardi a favore delle regioni Campania e Basilicata ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (proterremotati - anno finanziario 1987).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati

al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto l'art. 11, commi 10 e 11, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge di bilancio 22 dicembre 1986, n. 911;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 1985, con la quale, fra l'altro, viene assegnato l'importo di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1986 e 1987, per le finalità di cui all'art. 24 della richiamata legge n. 219/81 successivamente modificato dall art. 12 della legge n. 80/84;

Visto, altresì, il punto 2 della successiva delibera CIPE del 3 luglio 1986, con il quale, fra l'altro, viene stabilito che la soprarichiamata disponibilità complessiva di lire 10 miliardi è assegnata direttamente alle regioni Campania e Basilicata;

Considerato che le regioni Campania e Basilicata hanno stabilito d'intesa che la ripartizione percentuale della detta assegnazione avvenga nella misura, rispettivamente, del 65% e del 35%, secondo quanto comunicato dalla regione Campania con nota n. 23881, datata 6 novembre 1986;

Ritenuto di dover impegnare la somma di lire 5 miliardi, per l'esercizio 1987;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 5 miliardi è impegnata, per le finalità esposte in premessa a favore delle regioni Campania e Basilicata, come segue:

Regione Campania . . . . lire 3,250 miliardi
Regione Basilicata. . . . . » 1,750 »

Art. 2

L'onere relativo grava sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1987

Il Ministro del tesoro e ad interim
del bilancio e della programmazione economica
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1987
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 64

87A8218

DECRETO 25 giugno 1987.

Impegno della somma complessiva di lire 5 miliardi a favore delle regioni Campania e Basilicata ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (proterremotati - conto residui 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto l'art. 11, commi 10 e 11, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge di bilancio 22 dicembre 1986, n. 911;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 1985, con la quale, fra l'altro, viene assegnato l'importo di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1986 e 1987, per le finalità di cui all'art. 24 della richiamata legge n. 219/81 successivamente modificato dall'art. 12 della legge n. 80/84;

Visto, altresì, il punto 2 della successiva delibera CIPE del 3 luglio 1986, con il quale, fra l'altro, viene stabilito che la soprarichiamata disponibilità complessiva di lire 10 miliardi è assegnata direttamente alle regioni Campania e Basilicata;

Considerato che le regioni Campania e Basilicata hanno stabilito d'intesa che la ripartizione percentuale della detta assegnazione avvenga nella misura, rispettivamente, del 65% e del 35%, secondo quanto comunicato con nota n. 23881 datata 6 novembre 1986 dalla regione Campania;

Ritenuto di dover impegnare la somma di lire 5 miliardi, per l'esercizio 1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 5 miliardi è impegnata, per le finalità esposte in premessa a favore delle regioni Campania e Basilicata, come segue:

Regione Campania . . . . lire 3,250 miliardi
Regione Basilicata. . . . . » 1.750 »

Art. 2

L'onere relativo grava sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1987, in conto residui 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1987

Il Ministro del tesoro e ad interim
del bilancio e della programmazione economica
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1987
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 66

87A8219

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 luglio 1987.

Divieto di commercializzazione di tubo flessibile impiegato per alimentazione di gas combustibile uso domestico, di produzione Tecnoresine bustese, non conforme alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di sicurezza che deve possedere il materiale da impiegare per l'alimentazione di gas combustibili uso domestico;

Visto l'art. 4 della legge suddetta che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione della legge stessa, con facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati;

Considerato che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della citata legge, in data 11 dicembre 1985 il materiale più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'Istituto italiano del marchio di qualità, con sede a Milano, via Quintiliano, n. 43, presso la ditta Ferro Adriatica S.p.a., strada statale n. 16, zona industriale, località Baraccola, Ancona;

Vista la relazione IMQ n. 756 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità, autorizzato, per gli accertamenti, unitamente alla stazione sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio 1975 e successivi decreti di proroga, ha dichiarato la non conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza del materiale in argomento, per i motivi riportati nella relazione sopra menzionata, allegata al presente decreto;

Considerata la comunicazione, inviata con nota n. 162018, in data 5 marzo 1987, alla S.a.s. Tecnoresine Bustese, costruttrice del materiale oggetto dell'esame e delle prove, e la corrispondente risposta data dall'anzidetta società con lettera in data 26 marzo 1987;

Considerata l'opportunità di impedire la circolazione in Italia del materiale da impiegare per alimentazione con gas combustibile uso domestico, sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola specifica di buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione Tecnoresine bustese, con sede in Vanzaghello (Milano), via delle Orchidee, n. 4, a causa della non conformità del materiale stesso alle regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza, indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083:

tubo flessibile in lunghezza di fabbricazione ∅ 13 marchiato «∅ 13 - UNI-CIG 7140 - 72».

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Tecnoresine bustese S.a.s., con sede a Vanzaghello (Milano), via delle Orchidee, 4, nonché la ditta distributrice Ferro Adriatica S.p.a., con sede ad Ancona, località Baraccola, zona industriale s.s. n. 16, di ritirare dal mercato le partite del materiale vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

IMQ

Ente
sotto il patronato del CNR
riconosciuto con D.P.R.
N. 134 del 20-1-1971

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ
per i materiali e gli apparecchi elettrotecnici
ed elettronici e per gli apparecchi di uso domestico
utilizzanti altre forme di energia

20138 Milano - Via Quintiliano, 43
Tel. (02) 50731 (15 linee)
Telegr. Italmarchio Milano
Telex 310494 IMQ I - Fax 5073271

Cod. Fisc. / Part. IVA 00798880159

RELAZIONE

RELAZIONE IMQ N. 756

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse

PROVE RICHIESTE DA: MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Direzione Generale Produzione Industriale - Ispettorato Tecnico

1. OGGETTO DELLE PROVE

Tipo di prodotto: Tubo flessibile per allacciamento apparecchi a gas

Rivenditore: FERRO ADRIATICA S.p.A. - Strada Statale n. 16 - Zona Industriale Loc. BARACCOLA - 60100 ANCONA

Costruttore: TECNORESINE BUSTESE S.n.c. - Via delle Orchidee 4/6 - 20020 VANZAGHELLO (MI)

Descrizione: Tubo in lunghezza di fabbricazione, diametro interno 13mm, con superficie esterna liscia di colore bianco, superficie interna liscia di colore nero, sul quale sono riportati ad intervalli maggiori di 47cm, i seguenti dati stampigliati in colore nero: Ø 13 - UNI CIG 7140-72

Altre caratteristiche elencate alla pagina: -

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: uno spezzone di lunghezza 8m

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE
Verificare la conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza prevista all'art. 1 della legge 6 Dicembre 1971, n° 1083 per tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari.
Le prove sono state eseguite secondo le modalità di cui alla Norma UNI-CIG 7140-72

4. PRELIEVO EFFETTUATO IL: 11 dicembre 1985 DATA DELLE PROVE: 27 gennaio 1986

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova: Rel. S.S.C. n. 2559)
In base alle verifiche e prove eseguite dalla Stazione Sperimentale per i Combustibili di San Donato Milanese (D.M. 7 luglio 1975), si conclude che il materiale oggetto delle prove NON è conforme alle regole specifiche di cui all'art. 1 della legge 6 Dicembre 1971, n° 1083.
Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: 2 pagine, - disegni, - tabelle, 1 fotografie.
Soltanto le riproduzioni integrali di questa Relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 3 dicembre 1986

Responsabile della Prova
Ing. Giovanni RAIMONDINI

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. NANDO CAMPRIANI)

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA'

Relazione IMQ N° 756

pag. 2

MOTIVI DI NON CONFORMITA'

I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dei punti indicati nella NORMA UNI-CIG

Punto 5.1.12 - RESISTENZA ALL'AZIONE DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI

Il tubo non presenta un'adeguata resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti.
Infatti la variazione percentuale di massa dopo la prova è stata di -24 %.
Inoltre dopo la prova si è riscontrato che i provini avevano subito un processo tipo vetrificazione, diventando rigidi, perdendo così le caratteristiche essenziali di flessibilità necessarie per questo tipo di accessorio.

87A8220
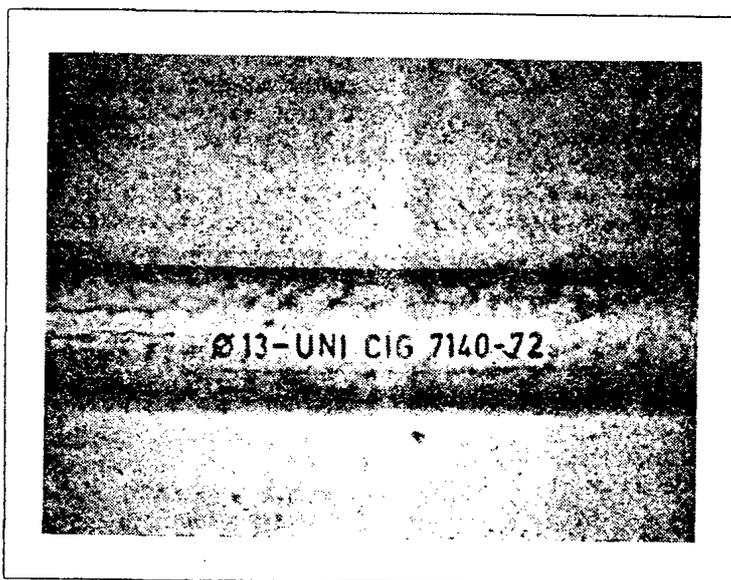
MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 settembre 1987.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 21 settembre 1987, di durata quadriennale, per l'importo di 700 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, recante, l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1987, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertitio, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, recante misure fiscali urgenti;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «Certificati», al tasso d'interesse dell'8,75% annuo lordo, per un importo in valore nominale di 700 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di 4 anni con inizio il 21 settembre 1987 e scadenza il 21 settembre 1991.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'Unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719	marco tedesco;
1,31	franchi francesi;
0,0878	lira sterlina;
140	lire italiane;
0,256	fiorino olandese;
3,71	franchi belgi;
0,140	franco lussemburghese;
0,219	corona danese;
0,00871	sterlina irlandese;
1,15	dracme greche.

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero; sui certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta la stampigliatura «pagabile all'estero» su richiesta di una «banca agente» avanzata per conto dell'interessato.

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. È ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa, nonché la riunione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso.

I numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione verranno ripetuti sui titoli allestiti in seguito alle operazioni suddette.

I certificati da stampigliare «pagabile all'estero» potranno essere solo al portatore in tutti i tagli sopra indicati.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura «pagabile all'estero» costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura «pagabile all'estero» analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura «pagabile all'estero» avra facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 16 del presente decreto prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale dei certificati.

Il versamento degli importi sottoscritti dovrà essere effettuato in lire italiane sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU, di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in ECU in unica soluzione il 21 settembre 1991 al valore previsto dal successivo art. 9. L'interesse annuo lordo sui certificati è fissato nella misura dell'8,75% sul valore nominale in ECU.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348, saranno corrisposti il 21 settembre di ciascun annno a partire dal 1988 e sino al 1991. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano.

Art. 9.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di agosto precedente la data di scadenza della cedola di interesse o del titolo.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento ovvero trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 11, per i primi venti giorni del mese di agosto precedente la data di scadenza delle cedole di interesse o del certificato.

Per i certificati con stampigliatura «pagabile all'estero», i pagamenti verranno effettuati in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12 con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento.

L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato giornalmente come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà la quotazione ufficiale di questa valuta comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi;

nei caso in cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia del mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sara utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione ufficiale per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sara determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno («giorno di valutazione») come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sara determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla Banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla Banca, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione, saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca, designata ai sensi dell'articolo 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese, a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 700 milioni di ECU sarà collocato mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio bancario di collocamento e di garanzia promosso dalla Banca d'Italia.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,25% ed una provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 21 al 24 settembre 1987 compreso, salvo chiusura anticipata, con corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori in ragione dell'8,75% annuo lordo, al netto della trattenuta fiscale del 12,50%.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio ed altri intermediari finanziari.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati, con la quotazione degli stessi presso le borse valori, nonché con le spese di pubblicità.

Art. 15.

Entro il 28 settembre 1987 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma il controvalore in lire italiane di nominali 700 milioni di ECU relativi ai certificati emessi, al netto della provvigione complessiva dell'1,30%, con corresponsione di dietimi di interesse fino alla data di effettivo versamento, al netto della trattenuta fiscale del 12,50%, con bonifico di tre giorni di interesse.

La determinazione di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

La suddetta tesoreria provinciale emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero». Tale accordo prevederà che la suddetta banca possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate del collocamento del prestito.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; ove si verifichino le necessarie condizioni, verrà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accertati quali depositi cauzionali presso pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori dei certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343, come risulta modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1984, n. 74.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sarà quello in lingua italiana.

Sul verso dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1988 al 1991, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1991, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1987
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 141

87A8265

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1987, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate, in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) Sana-Colpos - 6 e 12 bustine di lavanda vaginale (reg. n. 11202) e 6 ovuli (reg. n. 11202/A), registrata in data 23 marzo 1957, 5 maggio 1960 e 29 giugno 1979, a nome della ditta I.C.B. Genova, industria chimica biologica S.p.a., in Genova (decreto di revoca n. 7611/R);

2) Cholal - 10 flaconcini monodose per os (cod. 004990014) e 15 flaconcini monodose per os (cod. 004990026), registrata in data 29 maggio 1979, a nome della ditta S.A.R.M. S.r.l., in Roma (decreto di revoca n. 7612/R);

3) Cefalopina - 10 fiale da 2,5 ml (cod. 003164011), registrata in data 4 aprile 1950, a nome della ditta Vecchi e Piam S.p.a., in Genova (decreto di revoca n. 7613/R);

4) Eucobyl - flacone sciroppo g 150 (cod. 009780014) e 20 confetti (cod. 009780026), registrata in data 29 febbraio 1956 e 19 febbraio 1960, a nome della ditta Tosi dr. A. Farmaceutici S.r.l., in Novara (decreto di revoca n. 7614/R);

5) Katareuma - 10 supposte adulti (cod. 017387010) e 10 supposte bambini (cod. 017387022), registrata in data 31 luglio 1973, a nome della ditta La.Fa.Re., in Ercolano (Napoli) (decreto di revoca n. 7615/R);

6) Hepavis-N - 10 fiale da 2 ml (cod. 020348013), registrata in data 20 dicembre 1984, a nome della ditta Parke Davis S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7616/R);

7) Euprostine - 6 supposte (cod. 026301010) e 12 supposte (cod. 026301022), registrata in data 2 agosto 1952 e 4 maggio 1963, a nome della ditta Officine farmacologiche lombarde S.n.c., in Milano (decreto di revoca n. 7617/R);

8) Epatocol - 10 fiale × 2 ml uso intram. (cod. 017068014), registrata in data 14 luglio 1960, a nome della ditta Officina farmaceutica fiorentina S.r.l., in Viareggio (Lucca) (decreto di revoca n. 7618/R);

9) Fosfobetina B/12 1000 - 5 fiale liof. × mcg 1000 + 5 fiale di solvente × ml 2 (cod. 017465016), registrata in data 27 luglio 1960, 3 luglio 1961 e 15 aprile 1967, a nome della ditta Bergamon S.p.a., in Ariccia (Roma) (decreto di revoca n. 7619/R);

10) Libratar - 30 e 100 compresse (reg. n. 15473), registrata in data 20 agosto 1959, 3 maggio 1963, 11 marzo 1968 e 7 marzo 1970, a nome della ditta Laboratorio UCB S.p.a., in Torino (decreto di revoca n. 7620/R);

11) Narisol - 20 ml di soluzione (cod. 005853051), registrata in data 3 gennaio 1952, 4 aprile 1975 e 23 novembre 1977, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Giorgio Zoja S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7621/R);

12) Sirolo - 1 flac. × g 130 di sciroppo bambini (cod. 008272015) e 1 flac. g 150 di sciroppo × adulti (cod. 008272027), registrata in data 5 novembre 1953 e 26 aprile 1962, a nome della ditta I.T.A. - Istituto terapeutico ambrosiano S.p.a., in Ospitaletto di Cormano (Milano) (decreto di revoca n. 7622/R);

13) Epatozima - 10 flaconcini da 15 ml (cod. 003624013), registrata in data 4 aprile 1969 e 4 aprile 1981, a nome della ditta Labif. medicinali Zatta S.r.l., in Firenze (decreto di revoca n. 7623/R);

14) Ilon unguento - tubetto da g 18 (cod. 013324013), registrata in data 24 gennaio 1958 e 2 maggio 1968, a nome della ditta Ilon Chemisce Industrie Redelke (Germania Occidentale), rappresentata in Italia dalla ditta C. Lottini farmaceutici in Napoli (decreto di revoca n. 7624/R);

15) Nesalbe - pomata g 5 (cod. 009863010), registrata in data 29 aprile 1955, a nome della ditta INTES - Industria terapeutica splendore, in Casoria (Napoli) (decreto di revoca n. 7625/R);

16) W.N.S. - 6 supposte (cod. 009015013), registrata in data 26 gennaio 1962, 11 marzo 1968 e 10 febbraio 1987, a nome della ditta Maggioni-Winthrop S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7626/R);

17) Decopirina - 4 compresse (cod. 019015015) e 20 compresse (cod. 019015027), registrata in data 19 marzo 1980, a nome della ditta Istituto chemioterapico - Lodi (Milano) (decreto di revoca n. 7627/R);

18) Ossazone - 20 compresse (cod. 016670010), 4 compresse (cod. 016670022), 12 compresse (cod. 016670034), 6 supposte (cod. 016670046) e 10 supposte da 400 mg (cod. 016670059), registrata in data 5 aprile 1960 e 12 febbraio 1968, a nome della ditta Stabilimento chimico farmaceutico dr. L. Brocchieri S.r.l., in Roma (decreto di revoca n. 7628/R);

19) Oroticon B complex - flacone sciroppo g 100 (cod. 012668012) e 20 discoidi (cod. 012668024), registrata in data 23 marzo 1976, a nome della ditta Also dr. Sorbini e C. S.a.s., in Milano (decreto di revoca n. 7629/R);

20) Bronchiofarma - flacone sciroppo g 225 (cod. 010952012), registrata in data 20 marzo 1956, 2 luglio 1980 e 31 dicembre 1981, a nome della Geyfarm S.r.l., in Torre Pellice (Torino) (decreto di revoca n. 7630/R);

21) Oroticon - 40 confetti (cod. 015265010), registrata in data 23 novembre 1977, a nome della ditta Also dr. Sorbini e C. S.a.s., in Milano (decreto di revoca n. 7631/R);

22) Bismopiron - 4 supposte adulti (cod. 018439012) e 4 supposte bambini (cod. 018439024), registrata in data 5 gennaio 1961, a nome della ditta Salfa Biochimici dr. Ferranti, in Ancona (decreto di revoca n. 7632/R);

23) Eparnovo 2000 - flacone sciroppo da 200 ml (cod. 016250019) e 10 fialoidi da 10 ml (cod. 016250021), registrata in data 12 gennaio 1960, 20 novembre 1971, 23 marzo 1976 e 7 dicembre 1979, a nome della società Profarmi di Milano e poi ceduto alla società Laboratorio farmacologico milanese, in Caronno Pertusella (Varese) (decreto di revoca n. 7633/R);

24) Isocolin - 20 confetti da 250 mg (cod. 017888013) e 1 flacone sciroppo da g 150 al 5%, registrata in data 30 agosto 1961 e 3 febbraio 1962, a nome della ditta Isola S.p.a., in Genova-Quarto (decreto di revoca n. 7634/R);

25) Sulfadone Ilfi - 6 supposte adulti (cod. 015752013) e 6 supposte pediatriche (cod. 015752025), registrata in data 6 ottobre 1959, 7 settembre 1960, 27 novembre 1974 e 2 luglio 1980, a nome della ditta Istituto Lusofarmaco d'Italia S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7635/R);

26) Olivargine - 8 ovuli vaginali (cod. 026300018) e 4 ovuli vaginali con tampone (cod. 026300020), registrata in data 3 maggio 1963 e 31 luglio 1969, a nome della ditta Officine farmacologiche lombarde S.n.c., in Milano (decreto di revoca n. 7636/R);

27) Glutacol - flacone da g 200 sciroppo (cod. 016309015) e registrato in data 8 ottobre 1973, a nome della ditta Officina farmaceutica fiorentina S.r.l., in Viareggio (Lucca) (decreto di revoca n. 7637/R).

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono più essere oggetto di vendita.

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1987, è stata revocata d'ufficio la registrazione della specialità medicinale sottoelencata limitatamente alle preparazioni sottospecificate:

1) Livertonic - flacone sciroppo da 100 g (cod. 012487017), flacone sciroppo da 200 g (cod. 012487029), 10 fiale da 3 ml (cod. 012487031) e 5 fiale da 3 ml (cod. 012487056), registrata in data 9 giugno 1976 e 18 marzo 1977, a nome della ditta Ghimas S.p.a., in Casalecchio di Reno (Bologna) (decreto di revoca n. 7610/R).

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono più essere oggetto di vendita.

87A8195

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento al comune di Viterbo del locale stabilimento termale I.N.P.S.

Con decreto 10 luglio 1987 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Lazio, è stato disposto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 e 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il trasferimento al comune di Viterbo, con vincolo di destinazione alle competenti unità sanitarie locali, degli immobili che costituiscono il complesso dello stabilimento termale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) ubicato nel comune medesimo, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature allocati in tali immobili.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

87A8156

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento presso l'Università di Parma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso l'Università di Parma sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1987-88:

Facoltà di ingegneria:

programmazione dei calcolatori elettronici (corso di laurea ingegneria elettronica);

scienza delle costruzioni (corso di laurea ingegneria civile);

scienza delle costruzioni (corso di laurea ingegneria elettronica);

scienza delle costruzioni (corso di laurea ingegneria meccanica).

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *c)* dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1987 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

La disponibilità degli insegnamenti di cui sopra è subordinata all'effettivo inizio di attività della facoltà dal 1° novembre 1987.

87A8193

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale:

storia economica;
tecnica degli scambi e cambi con l'estero.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

istologia ed embriologia generale;
chimica e microscopia clinica;
neurochimica;
clinica otorinolaringoiatrica (semestrale);
clinica oculistica (semestrale).

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica dermosifilopatica.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze economiche e bancarie:

sociologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A8310 - 87A8270

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria:

economia ed organizzazione aziendale;
probabilità e statistica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze politiche:

lingua spagnola.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:
semeiotica medica.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
chimica e propedeutica biochimica;
ortognatodonzia;
clinica odontoiatrica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A8311

REGIONE TOSCANA

Sospensione dell'autorizzazione all'imbottigliamento ed alla vendita per uso di bevanda dell'acqua minerale naturale «Fonte Villa», stabilimento nel comune di Villa Basilica.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 5680 dell'8 giugno 1987, esecutiva ai sensi di legge, è stata sospesa, a norma dell'art. 26 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, l'autorizzazione sanitaria all'imbottigliamento, in contenitori di vetro della capacità di 92 cl e 42 cl e alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale «Fonte Villa», nei tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di gas acido carbonico, rilasciata alla S.A.M.A. S.p.a., con sede in Villa Basilica (Lucca), con i decreti ministeriali n. 1084 e n. 1085 del 25 marzo 1970, n. 1263 del 6 maggio 1972 e n. 1816 dell'11 dicembre 1978.

È stato fatto divieto alla S.A.M.A. S.p.a. di imbottigliare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale «Fonte Villa», già autorizzata all'imbottigliamento e alla vendita nello stabilimento di produzione ubicato nel comune di Villa Basilica, provincia di Lucca, se non autorizzata preventivamente dalla giunta regionale Toscana, competente a norma dell'art. 27, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

87A7834

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa provinciale Edil Acli 80 - Soc. coop. a r.l., in Gorizia

Con deliberazione n. 4030 del 21 agosto 1987, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa provinciale Edil Acli 80 - Soc. coop. a r.l., con sede in Gorizia, costituita il 1° dicembre 1971 per rogito notaio dott. Bruno Seculin di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Riccardo Osbat con studio in Gorizia, corso Italia, 69.

87A7832

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile nel comune catastale di Mezzolombardo

Con deliberazione n. 6623 di data 3 luglio 1987 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 646/5, 2256/1, 2256/2 in comune catastale di Mezzolombardo, dal demanio al patrimonio provinciale.

87A8126

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 16 settembre 1987, n. **50/87.**

Importazione di macchine da cucire, pellicole, cuscinetti a sfera e motocicli di origine Giappone immessi in libera pratica in un altro Stato membro della CEE. Importazione di cuscinetti a sfera di origine U.R.S.S. immessi in libera pratica CEE.

Si informano gli operatori interessati che il 30 settembre 1987 verrà a scadenza il periodo di esclusione dal trattamento di libera pratica delle importazioni dei seguenti prodotti già immessi in libera pratica in un altro Stato membro della Comunità economica europea e originari dei Paesi accanto indicati:

V.D.	Cod. stat.	Designazione dei prodotti	Origine
37.02	310, 350, 410, 430, 920	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce	Giappone
84.41	121/300	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, ecc.) compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire	Giappone
84.62	010/330	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfera, ad aghi, a cilindri, o a rulli di ogni forma)	Giappone e U.R.S.S.
87.09	100/594	Motocicli e velocipedi di cilindrata inferiore o uguale a 380 cm^3	Giappone

A partire dal 1° ottobre 1987 potranno, quindi, essere presentate al Ministero del commercio con l'estero domande di autorizzazione per l'importazione dei prodotti in questione.

Le domande dovranno rispettare le condizioni previste dalle circolari di questo Ministero n. 35/87 del 13 maggio 1987 (motocicli) e n. 45/87 del 25 giugno 1987 (altri prodotti).

Si attira l'attenzione sulla circostanza che questo Ministero si riserva di esperire ulteriore ricorso all'art. 115 del trattato di Roma: in tal caso, il rilascio delle autorizzazioni richieste sarà subordinato all'esito del ricorso stesso, alle modalità che dovessero essere eventualmente stabilite dalla commissione CEE in sede di accoglimento del predetto ricorso, ed alle modalità di cui alle circolari n. 35/87 e n. 45/87.

Il Ministro: RUGGIERO

87A8275

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Diari e sede delle prove scritte del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti vacanti al 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti, vacanti al 31 dicembre 1986, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro, di cui alle lettere *a)* e *c)* del primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 2 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1987, avranno luogo a Roma, con inizio alle ore 8 nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, secondo il seguente diario:

concorso speciale, per esami: nei giorni 9 e 10 ottobre 1987;

concorso pubblico, per titoli ed esami: nei giorni 21 e 22 ottobre 1987.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dai relativi concorsi, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora suindicati.

87A8045

Diari e sede delle prove scritte del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti vacanti al 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi amministrativi centrali dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di posti, vacanti al 31 dicembre 1986, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi amministrativi centrali dell'Amministrazione centrale del tesoro, di cui alle lettere *a)* e *c)* del primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 20, del 26 gennaio 1987, avranno luogo a Roma, con inizio alle ore 8 nella sala delle conferenze C.I.F.I. dell'Ente ferrovie dello Stato - Stazione Termini - Via Giolitti n. 34, secondo il seguente diario:

concorso speciale, per esami: nei giorni 16 e 17 ottobre 1987;

concorso pubblico, per titoli ed esami: nei giorni 30 e 31 ottobre 1987.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dai relativi concorsi, dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora suindicati.

87A8046

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di programmazione dei calcolatori elettronici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472;

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il foglio n. 2099 del 19 maggio 1986, con il quale Comaeroscuole richiede di istituire, tra l'altro, la cattedra di programmazione dei calcolatori elettronici presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli;

Accertato che nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica esiste la relativa disponibilità di posti;

Ritenuta la necessità, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di professori dell'Aeroaccademia, di bandire un concorso, per titoli, ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di programmazione dei calcolatori elettronici;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di programmazione dei calcolatori elettronici.

Il concorso è per titoli. È tuttavia facoltà della commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti una prova di attitudine didattica da effettuarsi prima dell'esame dei titoli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) essere forniti di diploma di laurea;

c) avere compiuto il diciottesimo anno di età;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termini utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per difetto di requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte, con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare, in aggiunta al proprio cognome, anche quello del marito);

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

7) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Gli interessati inoltre, sono tenuti ad indicare il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso e i eventuale possesso di titoli di preferenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpe dell'amministrazione della difesa.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità accademica da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove d'esame ed il voto riportato nell'esame di laurea;

2) un foglio notizie, in sei esemplari, sull'attività scientifica e sulla carriera didattica svolta;

3) tutti i documenti attestanti eventuali servizi praticati precedentemente all'insegnamento. Saranno considerati titoli preferenziali:

a) l'aver insegnato presso l'Accademia aeronautica;

b) essere in possesso della libera docenza nella materia messa a concorso e in materia strettamente affine;

c) avere insegnato presso una facoltà universitaria la materia messa a concorso o una materia strettamente affine;

4) per i candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione: copia, in bollo, di data non anteriore a tre mesi a quelli di presentazione dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche eventualmente riportate nell'ultimo quinquennio;

5) il documento o i documenti attestanti qualsiasi titolo (laurea, diplomi, abilitazioni) che siano ritenuti utili al fine del concorso.

Le evenutali pubblicazioni che i concorrenti ritengano di dovere produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessuno caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa, di concerto con quello della pubblica istruzione, ed è così composta:

Presidente:

un generale dell'Arma aeronautica.

Membri:

il comandante dell'Accademia aeronautica;

tre professori scelti tra i professori di ruolo dell'Accademia aeronautica o tra i professori ordinari di università e istituti universitari dello Stato, insegnanti nelle materie messe a concorso o materie affini.

Segretario:

un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero con la qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 6.

I lavori della commissione giudicatrice procederanno in conformità all'art. 6 del regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, concernente il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei, che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza (a parità di merito) previsti dalla legge, *sono tenuti a far pervenire i relativi documenti dimostrativi al Ministero* della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.

Art. 8.

Con decreti ministeriali, riconosciuta la regolarità del procedimento, formulata la graduatoria di merito, l'amministrazione procederà a nominare in prova ed immettere in servizio il vincitore.

Il decreto di nomina, emesso con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, è, in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, immediatamente esecutivo, salvo sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Il sopracitato decreto sarà pubblicato nel Giornale ufficiale della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Il candidato dichiarato vincitore e nominato professore straordinario dell'Accademia aeronautica dovrà perentoriamente, a pena di decadenza, entro il primo mese di servizio, produrre la documentazione di cui al quinto comma del presente articolo.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nel caso di documentazione incompleta o viziata da vizio sanabile, il nuovo assunto sarà invitato a completare o a regolarizzare la documentazione stessa entro trenta giorni, pena la decadenza dall'impiego.

La prestazione di servizio resa fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti e della decadenza dall'impiego, sarà comunque compensata.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato medico debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovannte che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità e mutilazione, non puo riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), del presente articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della data della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioe copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo. Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva. I candidati che appartengono a classi non ancora chiamati alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nella lista di leva. Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a queste ed altre amministrazioni, a qualsiasi titolo. I concorrenti impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti, di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile. I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), olre a un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato ed un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Al vincitore del concorso nominato, con decreto del Ministro della difesa, professore straordinario dell'Accademia aeronautica, spetterà il trattamento economico previsto per quel personale docente dalle disposizioni vigenti al momento della nomina.

Qualora la nomina cada su professore di ruolo di istituti di istruzione universitaria, questi conserverà grado e anzianità che aveva al momento della nuova nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 agosto 1986

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1987
Registro n. 36 Difesa, foglio n. 399

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigere su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Via XX Settembre, 123/*A* - 00187 ROMA

Il sottoscritto .... residente in ....

(provincia di ....) (c.a.p. ....),

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario, nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di programmazione dei calcolatori elettronici.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a .... il ....,

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di..............

.... (provincia di ....) (1);

di non avere riportato condanne penali (2);

di possedere il seguente titolo di studio ....

rilasciato da .... nell'anno accademico ....;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione .... (3);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal ....;

di aver prestato servizio dal .... al....................

e che la risoluzione del rapporto (o di relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a .... (4);

di allegare alla presente domanda i seguenti documenti (cfr. art. 4 del bando).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo ....

....

Data, ...

Firma (5) ....

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicarne le eventuali condanne penali riportate (anche se per essa sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare, secondo i casi, una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso ....
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto ....

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratta dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati nell'art. 3 del bando di concorso.

87A8044

Concorso, per titoli, ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di motori per aeromobili.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472;

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il foglio n. 2099 del 19 maggio 1986, con il quale Comaeroscuole richiede di istituire, tra l'altro, la cattedra di motori per aeromobili presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli;

Accertato che nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica esiste la relativa disponibilità di posti;

Ritenuta la necessità, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di professori dell'Aeroaccademia, di bandire un concorso, per titoli, ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di motori per aeromobili;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di motori per aeromobili.

Il concorso è per titoli. È tuttavia facoltà della commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti una prova di attitudine didattica da effettuarsi prima dell'esame dei titoli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) essere forniti di diploma di laurea;

c) avere compiuto il diciottesimo anno di età;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per difetto di requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte, con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare, in aggiunta al proprio cognome, anche quello del marito);

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Gli interessati, inoltre, sono tenuti ad indicare il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso e l'eventuale possesso di titoli di preferenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpe dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità accademica da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove d'esame ed il voto riportato nell'esame di laurea;

2) un foglio notizie, in sei esemplari, sull'attività scientifica e sulla carriera didattica svolta;

3) tutti i documenti attestanti eventuali servizi praticati precedentemente all'insegnamento. Saranno considerati titoli preferenziali:

a) l'aver insegnato presso l'Accademia aeronautica;

b) essere in possesso della libera docenza nella materia messa a concorso e in materia strettamente affine;

c) avere insegnato presso una facoltà universitaria la materia messa a concorso o una materia strettamente affine;

4) per i candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione: copia, in bollo, di data non anteriore a tre mesi a quelli di presentazione dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche eventualmente riportate nell'ultimo quinquennio;

5) il documento o i documenti attestanti qualsiasi titolo (laurea, diplomi, abilitazioni) che siano ritenuti utili al fine del concorso.

Le eventuali pubblicazioni che i concorrenti ritengano di dovere produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione 3ª, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessuno caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa, di concerto con quello della pubblica istruzione, ed è così composta:

Presidente:
un generale dell'Arma aeronautica.

Membri:
il comandante dell'Accademia aeronautica;
tre professori scelti tra i professori di ruolo dell'Accademia aeronautica o tra i professori ordinari di università e istituti universitari dello Stato, insegnanti nelle materie messe a concorso o materie affini.

Segretario:
un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero con la qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 6.

I lavori della commissione giudicatrice procederanno in conformità all'art. 6 del regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, concernente il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei, che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza (a parità di merito) previsti dalla legge, sono tenuti a far pervenire i relativi documenti dimostrativi al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.

Art. 8.

Con decreti ministeriali, riconosciuta la regolarità del procedimento, formulata la graduatoria di merito, l'amministrazione procederà a nominare in prova ed immettere in servizio il vincitore.

Il decreto di nomina, emesso con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, è, in applicazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, immediatamente esecutivo, salvo sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Il sopracitato decreto sarà pubblicato nel Giornale ufficiale della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Il candidato dichiarato vincitore e nominato professore straordinario dell'Accademia aeronautica dovrà perentoriamente, a pena di decadenza, entro il primo mese di servizio, produrre la documentazione di cui al quinto comma del presente articolo.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nel caso di documentazione incompleta o viziata da vizio sanabile, il nuovo assunto sarà invitato a completare o a regolarizzare la documentazione stessa entro trenta giorni, pena la decadenza dall'impiego.

La prestazione di servizio resa fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti e della decadenza dall'impiego, sarà comunque compensata.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato medico debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità e mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), del presente articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della data della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo. Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva. I candidati che appartengono a classi non ancora chiamati alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nella lista di leva. Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a queste ed altre amministrazioni, a qualsiasi titolo. I concorrenti impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti, di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato

medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile. I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre a un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato ed un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Al vincitore del concorso nominato, con decreto del Ministro della difesa, professore straordinario dell'Accademia aeronautica, spetterà il trattamento economico previsto per quel personale docente dalle disposizioni vigenti al momento della nomina.

Qualora la nomina cada su professore di ruolo di istituti di istruzione universitaria, questi conserverà grado e anzianità che aveva al momento della nuova nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1986

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1987
Registro n. 36 Difesa, foglio n. 400

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigere su carta legale)

Al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione 3ª Sezione 2ª Via XX Settembre, 123/*A* 00187 ROMA

Il sottoscritto residente in ....

(provincia di) c.a.p. ....,

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario, nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di motori per aeromobili.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . ... il .. . ..

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di..............

(provincia di ....) (1);

di non avere riportato condanne penali (2);

di possedere il seguente titolo di studio........... ....

rilasciato da....... .... nell'anno accademico .. ..;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione .... (3);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal..............;

di aver prestato servizio dal .... al.............. ...

e che la risoluzione del rapporto (o di relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a...... .... (4);

di allegare alla presente domanda i seguenti documenti (cfr. art. 4 del bando).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo ....
. ...

Data,. ... .

Firma (5). . . ..

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicarne le eventuali condanne penali riportate (anche se per essa sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare, secondo i casi, una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso ....;

non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto. ....

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratta dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati nell'art. 3 del bando di concorso.

87A8043

Graduatoria degli idonei al concorso a tredici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 16 giugno 1986, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a tredici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1986, registro n. 19 Difesa, foglio n. 376);

Visto il decreto ministeriale in data 12 dicembre 1986, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1987, registro n. 6 Difesa, foglio n. 62);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati:

Decreta:

Articolo unico

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a tredici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) Fornasini Pierluigi.	punti	269,4
2) Rocchetti Biagio.	»	250,2
3) Vanzi Ermanno	»	247,0
4) Sciannameo Giuseppe.	»	238,5
5) Petronio Marco	»	235,8
6) Evangelista Enrico	»	231,8
7) Avallone Aniello	»	230,4
8) Caponigro Francesco	»	226,3

9) Graziosi Paolo . . . . punti 221,3
10) Careddu Domenico . . . . » 220,5
11) Batini Enrico . . . . » 218,5
12) Barboni Antonio . . . . » 218,0
13) Sopranzi Amerigo . . . . » 215,8
14) Proietti Gianni . . . . » 212,5
15) Sanchini Roberto . . . . » 210,0
16) Ranucci Alessandro . . . . » 208,5
17) Maione Antonio . . . . » 208,0
18) Di Donna Ciro . . . . » 207,5
19) Scorretti Massimo . . . . » 205,1
20) Marucci Cosimo . . . . » 205,0
21) Coletti Angelo . . . . » 201,7
22) Spadaro Antonio . . . . » 200,8
23) Di Gennaro Davide . . . . » 200,5
24) Groppi Enrico . . . . » 200,4
25) Petroni Fabio . . . . » 197,5
26) Cerone Aldo Massimo . . . . » 197,0
27) Bensi Enzo . . . . » 196,7
28) Marmora Nicola . . . . » 196,5
29) Cecchini Gustavo . . . . » 196,0
30) Tripodi Franco (figlio di mutilato e in invalido per servizio) . . . . » 194,0
31) Taranto Colombo Armando . . . . » 194,0
32) Sacchi Mauro . . . . » 193,2
33) Congedo Maurizio . . . . » 190,0
34) D'Agostino Marcello . . . . » 189,8

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1987

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1987
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 146

87A8196

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Diari delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a quattordici posti di segretario nel ruolo amministrativo della ex carriera di concetto ed a trentaquattro posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera esecutiva.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di segretario in prova nel ruolo amministrativo della ex carriera di concetto del Ministero della marina mercantile, indetto con il decreto ministeriale 23 settembre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1986, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami - Via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8, nei seguenti giorni:

mercoledì 11 novembre 1987 - Ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

giovedì 12 novembre 1987 - Contabilità di Stato;

venerdì 13 novembre 1987 - Prove facoltative di lingue estere (francese ed inglese).

I concorrenti sono ammessi con riserva per motivi attinenti al possesso dei prescritti requisiti. La riserva verrà sciolta solamente per i candidati che supereranno le prove scritte obbligatorie e la relativa comunicazione verrà data contemporaneamente a quella riguardante l'avviso di svolgimento del colloquio.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera esecutiva del Ministero della marina mercantile, indetto con il decreto ministeriale 23 settembre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1986, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami - Via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8, nei seguenti giorni:

martedì 12 gennaio 1988 - Svolgimento di un tema di cultura generale;

mercoledì 13 gennaio 1988 - Prove facoltative di lingue estere;

giovedì 14 gennaio 1988 - Prova facoltativa di stenografia.

I concorrenti sono ammessi con riserva per motivi attinenti al possesso dei prescritti requisiti. La riserva verrà sciolta solamente per i candidati che supereranno la prova scritta obbligatoria e la relativa comunicazione verrà data contemporaneamente a quella riguardante l'avviso di svolgimento della prova pratica su macchine d'ufficio e del colloquio.

Si fa presente, al riguardo, che la prova pratica obbligatoria di cui sopra consiste nel comprovare, da parte del candidato, la piena idoneità all'uso di macchine d'ufficio (macchine elettriche da scrivere e macchine elettriche calcolatrici).

87A7931

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove relative ai concorsi a sedici posti di ispettore, a tre posti di perito, ad un posto di coadiutore meccanografo e ad un posto di agente tecnico.

La sede, il luogo e la data in cui si svolgeranno le prove del concorso, per titoli, integrato da colloquio, a sedici posti di ispettore nel ruolo tecnico della ex carriera direttiva, livello settimo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1986, del concorso, per esami, a tre posti di perito nel ruolo tecnico della ex carriera di concetto, livello sesto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1986, del concorso, per esami, ad un posto di coadiutore meccanografo nel ruolo del personale tecnico della ex carriera esecutiva, livello quarto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1986 e del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico nel ruolo della ex carriera ausiliaria (personale tecnico) - livello secondo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 1986, saranno portati a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione di un successivo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 novembre 1987.

87A7932

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Concorso ad un posto di agente tecnico presso il dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766 ed il particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione, previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1982, registro n. 129, foglio n. 53, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato duecentottantacinque posti di tecnico esecutivo all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma tra i quali un posto presso l'istituto di scienza delle costruzioni ora disattivato a seguito della costituzione del dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica;

Vista la nota n. 4446 C/I del 12 novembre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico (quarta qualifica funzionale) area funzionale tecnico-scientifica presso il dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti (legge 3 giugno 1978, n. 288). La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aereonautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Universita degli studi «La Sapienza» di Roma Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi degli articoli 3 e 4 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una o più prove pratiche o attitudinali (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore

dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23) i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo essere di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8) e 9) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

La graduatoria del vincitore e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria del vincitore del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali del dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica - Via Eudossiana, n. 18 - Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato: *ore 9 dell'ottantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *del presente bando.*

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 2 giugno 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 18 agosto 1987
Registro n. 27 Università, foglio n. 372

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prova pratica:

Uso delle seguenti macchine:

ciclostile;
macchina fotocopie;
lettore-stampatore di microfiches;

Riordino in sequenza alfabetica o numerica di materiale da fotocopie.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 ROMA

...l... sottoscritt... .... *(A)* nat... a .... (provincia di ....) il .... (1) e residente in... (provincia di ....) via .... chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico (quarta qualifica funzionale) area funzionale tecnico-scientifica presso il dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica presso codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 220 del 21 settembre 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.......... .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio (4)....... ....,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..;

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal.................... al .... in qualità di .... (5);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in.. (città - via - c.a.p.), tel.............

Data, ...

Firma .... (6)

(A) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.

I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A8001

Concorso ad un posto di agente tecnico presso l'istituto di merceologia della facoltà di economia e commercio

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766 ed il particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione, previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983,

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1987, registro n. 3, foglio n. 36, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato un posto di agente tecnico (quarta qualifica funzionale) area funzionale tecnico-scientifica presso l'istituto di merceologia della facoltà di economia e commercio;

Vista la nota n. 407 del 24 gennaio 1987 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico (quarta qualifica funzionale), area funzionale tecnico-scientifica presso l'istituto di merceologia della facoltà di economia e commercio.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti (legge 3 giugno 1978, n. 288). La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi degli articoli 3 e 4 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una o più prove pratiche o attitudinali (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23) i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8), 9) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera di documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

La graduatoria del vincitore e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria del vincitore del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali dell'istituto di merceologia, via del Castro Laurenziano n. 9, Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato: *ore 9 del settantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *del presente bando.*

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 17 marzo 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 12 agosto 1987
Registro n. 27 Università, foglio n. 267

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prove pratiche:

Le prove saranno scelte tra le seguenti:

registrazione di un testo di argomento merceologico su supporto magnetico mediante l'utilizzo del word processor WORD STAR (su IBM XT compatibile);
pesata di precisione;
utilizzo di una fotocopiatrice;
utilizzo di una lavagna luminosa;
utilizzo di una macchina calcolatrice da tavolo.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» Settore concorsi e nomine personale non docente Piazzale Aldo Moro n. 5 00185 ROMA

..l. sottoscritt. ... . *(A)* nat.. a ....
(provincia di ....) il .... (1)
e residente in.. (provincia di ....)
via .... chiede di essere ammess.... a partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico (quarta qualifica funzionale), area funzionale tecnico-scientifica presso l'istituto di merceologia della facoltà di economia e commercio presso codesta Università di cui al concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 220 del 21 settembre 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.........
.... (2);
3) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (3);
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ....
.... (4);
5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...;
6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal..................... al .... in qualità di.. (5);
7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
8) di eleggere il proprio domicilio in.......................................
(città via c.a.p.), tel............................

Data, ...

Firma......................... (6)

(A) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.

I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A8002

Concorso ad un posto di agente tecnico presso l'istituto di scienze attuariali della facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766 ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione, previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1987, registro n. 3, foglio n. 38, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato nove posti di agente tecnico (quarta qualifica funzionale) all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma tra i quali un posto presso l'istituto di scienze attuariali della facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali;

Vista la nota n. 757 del 16 febbraio 1987 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico (quarta qualifica funzionale), area funzionale tecnico-scientifica presso l'istituto di scienze attuariali della facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti (legge 3 giugno 1978, n. 288). La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Universita degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi degli articoli 3 e 4 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una o più prove pratiche o attitudinali (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23) i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;
3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato dei carichi penali pendenti;
6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;
7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);
8) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;
10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8), 9) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

La graduatoria del vincitore e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria del vincitore del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali dall'istituto di scienze attuariali, via Nomentana n. 41, Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato: *ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *del presente bando.*

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 18 agosto 1987
Registro n. 27 Università, foglio n. 371

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prova pratica:

Su uno o più dei seguenti argomenti:

inizializzazione Sistema Olivetti P 6060 con e senza utilizzo unità periferiche, esecuzione di una procedura già compilata;

predisposizione unità periferiche: sostituzione disco floppy e carta per stampante;

uso calcolatrici da tavolo in dotazione all'istituto e quadrature di tabelle;

uso fotocopiatrice Rank Xerox, mod. 3107.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 ROMA

...l... sottoscritt... .... *(A)* nat... a .... (provincia di ....) il .... (1) e residente in... (provincia di ....) via .... chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico (quarta qualifica funzionale), area funzionale tecnico-scientifica presso l'istituto di scienze attuariali della facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali presso codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 220 del 21 settembre 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.......... .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..;

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal...................... al .... in qualità di .... (5);

7) di non essere stato destituit... o dispensat... dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat... dichiarat... decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in.................................... (città - via - c.a.p.), tel.........................

Data, ...

Firma .... (6)

(A) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A8003

REGIONE SICILIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 58

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 58, a:

un posto di primario di ginecologia per la prima divisione di ginecologia del presidio ospedaliero oncologico «M. Ascoli»;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di anestesia e rianimazione e terapia intensiva del presidio ospedaliero civico e Benfratelli;

due posti di assistente medico del servizio anestesia e rianimazione e terapia intensiva del presidio ospedaliero civico e Benfratelli.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 37 del 5 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. presso l'ospedale oncologico «M. Ascoli» in Palermo.

87A8285

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 218 del 18 settembre 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, a trentasei laureati in fisica.

Consorzio per l'acqua potabile ai comuni della provincia di Cremona: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operaio qualificato.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 290, riguardante: «Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1987).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sotto indicate pagine del suddetto supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

a pag. 49, all'art. 5, ultimo comma, primo rigo, dove è scritto: «Il medico in servizio militare di leva o *sostituto* civile...», leggasi: «Il medico in servizio militare di leva o *sostitutivo* civile...»;

a pag. 50, all'art. 7, quinto comma, quarto rigo, dove è scritto: «...n. *661*/79...», leggasi: «...n. *761*/79...»;

a pag. 57, all'art. 29, lettera *D*), punto II), sotto la voce «Indennità di rischio e avviamento professionale», dove è scritto: «Dal 1-*1*-1987», leggasi: «Dal 1-7-1987»;

a pag. 62, nella «Norma transitoria n. 1», al quinto comma, punto 1), terzo rigo, dove è scritto: «...relative a minori di età *inferiore* a 6 anni...», leggasi: «...relative a minori di età *superiore* a 6 anni...».

87A8247

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, riguardante: «Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1987).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sotto indicate pagine del suddetto supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

a pag. 8, all'art. 5, primo comma, penultimo rigo, dove è scritto: «... o di altra *denominazione*...», leggasi: «... o di altra *determinazione*...»;

a pag. 14, all'art. 26, secondo comma, secondo rigo, dove è scritto: «...*interesse* normative...», leggasi: «...*intese* normative...»;

a pag. 21, all'art. 41, lettera *D*), punto III), sotto la voce «Indennità di rischio e avviamento professionale», dove è scritto: «Dal 1-*1*-1987», leggasi: «Dal 1-7-1987»;

a pag. 23, nella «Norma transitoria n. 1», al primo comma, sesto rigo, dove è scritto: «...la norma di cui al *6°*...», leggasi: «...la norma di cui al *5°*...»;

a pag. 35, nell'allegato *E*), in calce al Modulo foglio «A» da consegnare — a cura del lavoratore — al datore di lavoro, dove è scritto: «(*timbro e* firma del medico)», leggasi: «(firma del medico)».

87A8248

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:

- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.600

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221